

**CONSIGLIO REGIONALE  
DELLA PUGLIA**

DISEGNO DI LEGGE

Contributo straordinario alle Scuole Medie di 1° grado per l'anno scolastico 1976/77

Relatore: cons. Giuseppe Colasanto

# REGIONE PUGLIA

## DISEGNO DI LEGGE

Contributo straordinario alle Scuole Medie di 1° grado per l'anno scolastico 1976/77.-

### RELAZIONE

A causa di un prolungato stato di agitazione sindacale da parte degli operatori degli Uffici distrettuali delle I.D., l'applicazione della L.R. 17/72 che disciplinava l'assegnazione di libri di testo gratuiti agli alunni della Scuola Media dell'obbligo per l'anno scolastico 75/76, subì una grave distorsione nel senso che in luogo di richiedere ai genitori gli atti certificativi dei predetti Uffici si richiesero dichiarazioni sostituite degli atti di notorietà comprendenti i dati fidcali di ciascuno.

L'inesattezza dei dati forniti e la leggerezza da parte di chi sottoscriveva le predette dichiarazioni provocarono una smisurata crescita dell'onere finanziario ( 6 Miliardi ) a carico della Regione al punto da coprire il 90% del fabbisogno della popolazione scolastica.

Nell'anno scolastico successivo, allo scopo di ridimensionare il volume delle richieste nei casi di assoluto ed effettivo bisogno previsti dalla precitata legge, l'Assessore alla P.I., diramava disposizioni precise tendenti ad acquisire certificazioni probanti per riconoscere il diritto ALLA fruizione del beneficio.

I risultati ottenuti da tale metodo operativo videro danneggiati i lavoratori a reddito fisso ( i massimali previsti dalla L.R. 17/72 erano mol bassi rispetto alla svalutazione ) e favoriti i lavoratori autonomi il cui reddito non è facilmente controllabile.

Le vibrante proteste e i disagi rappresentati da alunni e famiglie appartenenti alla prima categoria di cui sopra, indussero l'Assessore alla P.

# REGIONE PUGLIA

a sensibilizzare le forze politiche affinché le richieste di variazione al Bilancio per l'esercizio 76 nella misura di € 500 milioni sul capitolo " Contributi ai Consigli di Istituto delle scuole di I° grado ", fossero accolte dalla Commissione consiliare competente.

La scelta di tale capitolo di spesa fu motivata per consentire ai Consigli di Istituto di accogliere richieste di contributi da parte di alunni effettivamente bisognosi entro i limiti delle somme già stabilite.

Subito dopo l'approvazione della legge di variazione al Bilancio per l'esercizio 76, l'Assessore alla P.I. provvide con Cir.n° 80 del 29/11/76 a comunicare a ciascuna scuola le somme loro spettanti quantificate nel rispetto dell'art.2 e a dare facoltà ai Capi di Istituto ad assumere impegni di spesa nei limiti delle somme assegnate.

Inprevedibilmente il provvedimento deliberativo adottato dalla G.R. circa l'accreditamento dei fondi di che trattasi non veniva ratificato dal Commissario di Governo perchè illegittimo per violazione della L.R. 17/72.

Le successive riproposizioni del provvedimento da parte della G.R. non modificarono il giudizio dell'Organo di controllo nonostante le varie motivazioni di cui si arricchivano di volta in volta i deliberati. La mancata riscossione dei contributi alle scuole metteva in grave difficoltà i Presidi sollecitati dai fornitori al pagamento degli ordinativi fatti a suo tempo nel rispetto delle istruzioni regionali.

Inoltre il timore di frenare l'iter procedurale della L.R. 14/1/78, n.12, fece desistere dal proposito di inserire tale questione nella nuova normativa, attesa l'importanza e l'urgenza che anche quest'ultima rivestiva.

Pertanto la proposta legislativa di che trattasi, mirante a legittimare gli obiettivi già raggiunti dalle scuole beneficiarie, che attendono soltanto la effettiva riscossione dei fondi promessi per far tacere i fornitori ormai esasperati dalla lunga attesa, viene presentata a sanatoria di una situazione divenuta drammatica - si parla di adire le vie legali- e riveste il carattere di estrema urgenza.

*L. Lulianu*

ART. 1

Allo scopo di venire incontro alle esigenze dei Consigli di Istituto per gli impegni assunti dagli stessi a seguito delle disposizioni emanate dalla Regione in ordine all'acquisto di libri e sussidi didattici ad uso individuale e collettivo per l'anno scolastico 1976/77, la Regione stanZIA un fondo di L. 500.000.000= che verrà distribuito alle scuole Medie dell'obbligo operanti nel territorio regionale secondo i criteri di cui al successivo art. 2.

ART. 2

La Giunta Regionale, sentita la Commissione competente, determina l'ammontare dei fondi spettanti a ciascuna scuola tenendo conto della popolazione scolastica, del numero degli alunni che non hanno beneficiato della legge regionale n. 17 del 27/12/1972, nonché delle condizioni socio-economiche del bacino di utenza.

ART. 3

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge calcolato nella misura di L. 500.000.000=, si farà fronte mediante imputazione al cap. 289 "Interventi per scuole Medie di 1° grado del Bilancio per l'esercizio 1978 approvato con legge regionale n. 14 del 6/2/1978 il cui stanziamento viene aumentato di L. 500.000.000= con prelevamento dal cap. 349 "Fondo per il finanziamento di spese correnti derivanti da leggi regionali in corso di adozione di pari importo, sia per quanto attiene la Cassa sia la competenza.

~~ART. 4~~

~~La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.~~

~~La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Puglia.~~